



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

07/09/2016 U-nd/4809/2016



presso il
Ministero della Giustizia

Circ. n. 784/XVIII Sess.

Ai Presidenti degli Ordini
degli Ingegneri d'Italia
LORO SEDI

OGGETTO: nuovo accordo Stato-Regioni in materia di percorsi formativi per RSPP.

Cari Presidenti,

in data 7 luglio 2016 è stato approvato il nuovo Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, n.128/CSR in materia di *"Durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, e disposizioni modificative agli accordi del 21 dicembre 2011 ex art. 34, commi 2 e 3, e 37, comma 2, del d. lgs. n. 81/2008 e del 22 febbraio 2012 ex art. 73, comma 5, del d. lgs. n. 81/2008"*.

Il nuovo Accordo, che entrerà in vigore il 3 settembre 2016, modifica e sostituisce (e quindi abroga) il precedente Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in merito alla formazione di RSPP e ASPP, apportando numerose e importanti novità alla normativa sulla formazione in materia di sicurezza nel nostro Paese.

Il nuovo "Accordo", infatti, introduce modifiche non soltanto alla formazione di RSPP e ASPP ma anche alla formazione riguardante altre figure che operano nell'organizzazione della salute e della sicurezza.

Ai lavori istituzionali per la stesura del nuovo "Accordo" Stato-Regioni ha partecipato anche il collega Antonio Leonardi (componente del Gdl Sicurezza del CNI), quale rappresentante della Conferenza delle Regioni.

Il GdL Sicurezza, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede, ha elaborato il documento che segue, che illustra le principali novità introdotte.

Il nuovo "Accordo" si compone di una premessa, dell'Allegato A, che illustra la durata, i contenuti, i requisiti, le procedure della formazione per RSPP/ASPP ed è strutturato in 15 punti e di ulteriori 5 allegati. Di seguito viene proposto un breve riassunto dei punti più importanti dell'allegato A.

Punto	Individuazione di ulteriori titoli di studio validi ai fini dell'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione.
1	Uno degli aspetti fondamentali del nuovo Accordo del 7 luglio 2016 riguarda il possesso dei titoli di studio che esonera dalla frequenza ai corsi di formazione (moduli A-B-C). L'articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008 al comma 5 identifica le classi di laurea il cui possesso esonera dalla frequenza ai corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. L'Accordo

	<p>individua piu' specificamente e chiaramente i titoli di studio validi ai fini dell'esonero dalla frequenza ai Corsi Mod A e B.</p> <p>Sono, altresì validi, ai fini dell'esonero di cui al presente punto, tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30 settembre 1938, n.1652.</p> <p>In sintesi si tratta di tutte le classi di laurea riconducibili alle lauree in Ingegneria e Architettura e Scienze e Tecnica della Prevenzione.</p> <p>Si pone fine in tal modo ai numerosi dubbi e quesiti, generati dall'articolo 32 D.lgs. 81/08 inerenti le diverse classi di lauree tra vecchio e nuovo ordinamento che consentivano l'esonero delle frequenze ai corsi di cui ai Moduli A e B.</p> <p>L'Allegato I dell'Accordo riporta l'elenco delle classi di laurea valide per l'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 32, comma 2 primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008. Trattasi di 43 classi tra laurea magistrale, specialistica, vecchio e nuovo ordinamento.</p> <p>Analogamente a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008, in merito al riconoscimento dei requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, l'Accordo individua altresì titolo di esonero dalla frequenza dei corsi previsti (moduli A-B-C) il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nell'Accordo o l'attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti dell'Accordo.</p>
<p>Punto 2</p>	<p>Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento</p> <p>Il punto 2 dell'Accordo elenca i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento tra cui gli Ordini e Collegi professionali:</p> <p>Si evidenzia che sono stati soppressi, quali soggetti formatori abilitati, gli Enti bilaterali.</p>
<p>Punto 3</p>	<p>Requisiti dei docenti</p> <p>L'Accordo prevede che <i>in tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, (cosiddetto Decreto Formatori).</i></p> <p>Pertanto tali requisiti minimi dei docenti vengono ora estesi ai corsi per RSP/ASPP, Datori di Lavoro-RSP, RLS, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri. Nessun requisito viene specificato per i docenti/formatori dei corsi per addetti alla prevenzione incendi (regolamentati dal D.M. 10 marzo 1988), mentre i docenti formatori dei corsi per addetto primo soccorso (regolamentati dal D.M. 388/2003) continueranno ad essere i medici, con eventuale collaborazione di altro personale specializzato per la parte pratica.</p> <p>L'Accordo prevede inoltre che il datore di lavoro in possesso dei requisiti di RSP</p>

	può svolgere attività formativa esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori (ex Accordo 221) anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.
--	--

Punto 4	<p>Organizzazione dei corsi</p> <p>Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) indicare il responsabile del progetto formativo, che può essere individuato tra i docenti dello stesso corso; b) indicare i nominativi dei docenti; c) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 35 soggetti; d) tenere il registro di presenza dei partecipanti; e) verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell'ammissione alla verifica dell'apprendimento <p>Si osservi nella nuova normativa l'innalzamento, da 30 a 35 persone, della capienza massima dei corsi in questione.</p>
----------------	--

Punto 5	<p>Metodologia di insegnamento e apprendimento</p> <p>Il punto 5 contiene le nuove indicazioni metodologiche che riguardano sia la progettazione che la realizzazione dei percorsi formativi (A-B-C) e degli aggiornamenti, nell'Allegato IV vengono poi esplicitate e dettagliate le indicazioni attuative.</p> <p>Il punto 5 richiama altresì i requisiti e le specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-Learning, specificando che essi devono rispondere a quanto definito nell' Allegato II.</p>
----------------	---

Punto 6	<p>Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo</p> <p>Il punto 6 dell'Accordo è relativo al percorso formativo, che continua ad essere strutturato in tre distinti moduli A, B e C, ed all'articolazione dei rispettivi argomenti formativi, nei quali si evincono sostanziali modifiche, sia nei programmi, in tutti 3 i moduli, sia per quanto riguarda la durata, completamente modificata per il modulo B.</p> <p>In particolare per il modulo B (vedi tabella successiva) viene prevista l'abolizione dei 9 "macrosettori Ateco" e l'introduzione di un cosiddetto "<i>modulo comune</i>" valido per tutti i settori di attività e di ulteriori "<i>moduli di specializzazione</i>", ad integrazione del primo, per 4 settori ritenuti a maggiore rischio (Agricoltura/Pesca, Cave/Costruzioni, Sanità residenziale e Chimico/Petrochimico).</p> <p>Da segnalare che sono cambiati sensibilmente anche i contenuti e l'articolazione dei programmi di tutti 3 i moduli, come rilevabile nelle Tabelle <i>Articolazione dei contenuti minimi del Modulo A, B, C</i>, organizzate in Unità Didattiche (U.D.), ore, Obiettivi Formativi e Contenuti del Modulo. La durata e i contenuti dei corsi sono da considerare minimi e quindi i soggetti formatori qualora lo ritengano opportuno, potranno ulteriormente implementarne durata e contenuti. Anche l'articolazione oraria dei singoli argomenti da trattare è lasciata ai soggetti formatori.</p> <p>L'Accordo specifica chiaramente che per i corsi in materia di salute e sicurezza la</p>
----------------	--

modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva, con le modalità disciplinate dall'Accordo e nel rispetto delle disposizioni di cui al nuovo Allegato II. Pertanto la modalità e-learning non è consentita per i corsi che non la prevedano espressamente, risolvendo una vecchia questione che è stata oggetto di vari dubbi e interpretazioni

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo dei tre Moduli di formazione.


MODULO A						MODULO B			MODULO C				
28 ore + verifiche di apprendimento						48 ore + verifiche di apprendimento			24 ore + verifiche di apprendimento				
<i>Corso base per RSPP / ASPP con crediti formativi permanenti</i>						<i>corso per RSPP / ASPP comune per tutti i settori produttivi</i> + MODULI DI SPECIALIZZAZIONE			<i>Corso di specializzazione per RSPP con crediti formativi permanenti</i>				
U.D	A	A	A	A	A				U.D	C	C	C	C
.	1	2	3	4	5	SP1: Agricoltura/Pesca			.	1	2	3	4
OR	8	4	8	4	4	SP2: Cave/Costruzioni			OR	8	8	4	4
E						SP3: Sanità residenziale			E				
<i>propedeutico agli altri moduli</i>						SP4: Chimico/petrochimico							
						<i>prevede l'aggiornamento</i>							

Punto 7	<p>Valutazione degli apprendimenti e Verbali finali</p> <p>La valutazione degli apprendimenti per ciascun modulo (A, B e C) rimane, nella sua strutturazione, pressochè analoga a quella prevista dal precedente Accordo. Il nuovo accordo però entra nel dettaglio del numero minimo di domande previste per il test intermedio o finale (almeno 30) e della soglia minima per il superamento del test (70% delle risposte esatte), introducendone l'obbligo anche per il modulo C. Inoltre introduce alcuni dettagli in merito alla prova finale del modulo B.</p> <p>La predisposizione delle prove è competenza dei vari docenti, eventualmente supportati dal responsabile del progetto formativo.</p> <p>Per ciascun Modulo A, B e C devono essere effettuate le seguenti verifiche di apprendimento:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">MODULO A</td> <td>- Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di</td> </tr> </table>	MODULO A	- Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di
MODULO A	- Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di		

		<p>30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative. La verifica si intende superata con un numero di risposte corrette pari ad almeno il 70% delle domande;</p> <p>- Eventuale colloquio di approfondimento.</p>
	MODULO B	<p>- Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative. La verifica si intende superata con un numero di risposte corrette pari ad almeno il 70% delle domande;</p> <p>- Una prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali o una simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali attinenti il ruolo di RSPP e ASPP nel contesto lavorativo;</p> <p>- Eventuale colloquio di approfondimento.</p>
	MODULO C	<p>- Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative. La verifica si intende superata con un numero di risposte corrette pari ad almeno il 70% delle domande;</p> <p>- Colloquio individuale finalizzato a verificare le competenze organizzative, gestionali e relazionali acquisite.</p>

Punto 8 Riconoscimento formazione pregressa (ex Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006) rispetto alla nuova articolazione del modulo B

Il punto 8 dell'Accordo si riferisce al riconoscimento dei crediti formativi e una tabella ne riporta le corrispondenze o le dovute integrazioni:



CORSO FREQUENTATO	Credito riconosciuto sul presente accordo Stato-Regioni	
	Modulo B Comune	Modulo B Specialistico
Modulo B1 - 36 ore	TOTALE	Credito totale per SP1
Modulo B2 - 36 ore	TOTALE	Credito totale per SP1
Modulo B3 - 60 ore	TOTALE	Credito totale per SP2
Modulo B4 - 48 ore	TOTALE	--
Modulo B5 - 68 ore	TOTALE	Credito totale per SP4
Modulo B6 - 24 ore	--	--
Modulo B7 - 60 ore	TOTALE	Credito totale per SP3
Modulo B8 - 24 ore	--	--
Modulo B9 - 12 ore	--	--

Il nuovo Accordo chiarisce inoltre che sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati

in vigore dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, e pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all'interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del presente accordo.

La frequenza ai Moduli B6, B8 e B9, caratterizzati da un limitato numero di ore, non prevede il riconoscimento di crediti formativi sul nuovo impianto del Modulo B.

Punto **Aggiornamento**

9

Il paragrafo 9 dell'Accordo è probabilmente uno dei paragrafi di maggior impatto innovativo, in quanto regola il sistema di aggiornamento per RSPP e ASPP, e non solo, in maniera completamente nuova. Viene abolito il sistema di aggiornamento precedente, che collegava i corsi di aggiornamento ai settori produttivi Ateco, definendo un numero di ore minimo complessivo fissato in base al ruolo svolto (RSPP o ASPP).

Il numero minimo di ore di aggiornamento nel **quinquennio** viene stabilito, senza alcun riferimento ai Macrosettori Ateco, in:

20 ore	ASPP
40 ore	RSPP

Gli aggiornamenti possono essere svolti:

- tramite la partecipazione a corsi di formazione organizzati dai soggetti formatori di cui al punto 2 dell'Accordo, con un massimo di 35 partecipanti e la tenuta del registro delle presenze (da notare anche in questo caso l'aumento della capienza da 30 a 35 persone)
- tramite la partecipazione a corsi di formazione in modalità e-Learning per tutto il monte ore e secondo le modalità previste dall'Allegato II dell'Accordo;
- tramite la partecipazione a convegni o seminari per un totale di monte ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo (ASPP 10 ore, RSPP: 20 ore)

Quest'ultima modalità di aggiornamento, in analogia a quanto già previsto per i corsi per coordinatori, costituisce una novità rispetto agli Accordi precedenti. Il nuovo Accordo precisa, che i convegni e i seminari validi ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP devono avere contenuti coerenti con le tematiche previste dall'Accordo. In merito al numero di partecipanti l'Accordo, recependo una richiesta da sempre avanzata dagli Ordini professionali, non prevede alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti e richiede la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa.

I corsi di aggiornamento, compresi quelli erogati in modalità e-learning, i convegni e i seminari devono essere organizzati e realizzati dai soggetti formatori indicati al punto 2 dell'Accordo e non devono essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base ma devono trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo.

	<p>Si noti che viene definito anche un elenco di dettaglio della tipologia di argomenti che possono essere proposti nei moduli di aggiornamento.</p> <p>Altra novità definita dall'Accordo è la possibilità di ottemperare all'aggiornamento per RSPP e ASPP mediante la partecipazione ai corsi di aggiornamento per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013;. • coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008. <p>L'Accordo inoltre ritiene valido anche il "viceversa".</p> <p>L'Accordo definisce anche la tipologia di corsi che non sono ritenuti validi ai fini dell'aggiornamento di RSPP e ASPP</p> <p>L'Accordo prevede che anche l'aggiornamento dei lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori può essere ottemperato per mezzo di partecipazione a convegni e seminari nella misura non superiore al 50% del totale delle ore previste.</p> <p>In riferimento invece all'assolvimento dell'aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori per il tramite di convegni o seminari, l'Accordo abolisce il numero massimo di partecipanti (100 unità) previsti dall'Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 .</p> <p>Nella <i>Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione</i> (Allegato V) viene stabilito , in analogia ad altri corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il numero massimo di partecipanti ai corsi di aggiornamento per coordinatore, è fissato in 35 unità. Quest'ultima novità non è pienamente condivisibile, ed è stata alquanto dibattuta nelle sedi istituzionali nel corso della redazione dell'Accordo.</p>
--	---

<p>Punto 10</p>	<p>Decorrenza aggiornamento</p> <p>L'aggiornamento ha decorrenza quinquennale e parte dalla conclusione del Modulo B comune.</p> <p>Per i soggetti esonerati, tra cui i laureati in ingegneria, l'obbligo di aggiornamento quinquennale decorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008; • dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008. <p>L'assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata. L'Accordo inoltre, mettendo fine a molteplici dubbi e interpretazioni sulle date di decorrenza dei quinquenni, precisa che per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, <i>in ogni istante</i>, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente (all'istante stesso) hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.</p>
-----------------------------------	---

<p>Punto 11</p>	<p>Attestazioni</p> <p>Gli attestati vengono rilasciati dai soggetti formatori indicati al punto 2 dell'Accordo: "INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO". Per i contenuti minimi degli attestati si rimanda all'Accordo</p>
<p>Punto 12</p>	<p>Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro</p> <p>Questo ultimo punto dell'Accordo si riferisce in generale alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dettando nuove disposizioni integrative e correttive rispetto alle precedenti norme.</p> <p>1) Condizioni particolari per la formazione del datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione</p> <p>Questo paragrafo attua alcune semplificazioni/approfondimenti in merito alla formazione dei Datori di lavoro / RSPP che operano in alcune condizioni particolari legate alle effettive attività lavorative</p> <p>2) Riconoscimento della formazione del medico competente e dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio</p> <p>L'esperienza professionale delle suddette figure specifiche viene riconosciuta dal nuovo come credito formativo. Più specificatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I Medici Competenti sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione previsti per i lavoratori (ex art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008). • I pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio che abbiano svolto attività tecnica in materia di salute e sicurezza, per almeno cinque anni, non più in servizio, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione per RSPP/ASSP <p>3) Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro</p> <p>L'Accordo specifica che in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità.</p> <p>4) Modifiche all'accordo formazione per l'abilitazione degli operatori che utilizzano attrezzature pericolose del 22 febbraio 2012</p> <p>Al punto 12.11 viene specificata la decorrenza e la durata della validità dei corsi somministrati secondo quanto previsto dal punto 9.2 dell'Accordo in questione, legandola alla data di attestazione del superamento dei test di verifica finale dell'apprendimento.</p>

Ti invitiamo a dare comunicazione ai tuoi iscritti della presente nota, nella maniera che riterrai più opportuna.

Il CNI, per il tramite del GdL Sicurezza, è disponibile per quesiti e/o richieste di chiarimenti.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Riccardo Pellegatta



IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano

